

Leasing, risoluzione di diritto e azione revocatoria

ABSTRACT - La tesi ha ad oggetto l'esame dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. nei confronti di un atto di risoluzione di diritto di un contratto di locazione finanziaria immobiliare.

Il tema è di grande attualità, soprattutto nell'attuale periodo di grande crisi economica del paese, nonostante non siano molte le pronunce edite rinvenute sull'argomento.

La tesi è articolata in tre capitoli: il primo, introduttivo, definisce il contratto di locazione finanziaria (c.d. leasing) soffermandosi anche sulla distinzione operata dalla giurisprudenza con riferimento al leasing finanziario e a quello di godimento, con riguardo anche alle conseguenze giuridiche della risoluzione del contratto e alla sorte dei canoni già corrisposti dall'utilizzatore inadempiente.

Il secondo capitolo analizza un caso concreto con riguardo alla risoluzione di un contratto di leasing traslativo attuata dal concedente prima del fallimento dell'utilizzatore, nel periodo c.d. 'sospetto', avvalendosi di una clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali di contratto. Nella specie, sono stati analizzati i presupposti (oggettivo, soggettivo e temporale) per un eventuale esercizio dell'azione revocatoria fallimentare da parte del curatore dell'utilizzatore, avente ad oggetto l'atto di risoluzione del contratto qualificato come "atto a titolo oneroso" ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F.

L'ultimo capitolo si occupa infine di analizzare le conseguenze di un eventuale accoglimento dell'azione revocatoria, prestando altresì attenzione all'ipotesi di rigetto della stessa e alle possibili ulteriori azioni in capo alla curatela fallimentare a tutela della massa dei creditori.

La tesi risulta particolarmente ricca di riferimenti giurisprudenziali e dottrinali specifici. Aggiornata è anche la parte relativa al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria (c.d. scientia decoctionis), comune a tutte le ipotesi previste dall'art. 67, comma 2, L.F. (tenuto conto dell'onere della prova gravante sull'attore, a differenza delle ipotesi contemplate dall'art. 67, comma 1, L.F. ove l'elemento soggettivo è presunto).

L'elaborato pone a confronto i due orientamenti giurisprudenziali che si contrappongono in materia. Il primo, maggioritario in dottrina e in giurisprudenza, è favorevole alla revocatoria fallimentare dell'atto di risoluzione di diritto di un contratto, e qualifica tale atto come "a titolo oneroso" ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. senza fare alcuna distinzione tra atti compiuti dal fallito e atti compiuti da terzi, ma concentrando l'attenzione sull'idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alla massa dei